



## **Procedura per le Operazioni con Parti Correlate**

(Approvata dal Consiglio di Amministrazione di B.F. S.p.A. in data 23 giugno 2021)

## 1. Premessa

- 1.1. La presente procedura (la “**Procedura**”) disciplina le operazioni con parti correlate realizzate da BF S.p.A. (“**BF**” o la “**Società**”), direttamente o per il tramite di società da essa controllate, in conformità a quanto previsto dall’art. 2391-*bis* cod. civ. e dal Regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (il “**Regolamento Consob**”).
- 1.2. L’applicazione della Procedura non esime dall’obbligo di rispettare quanto previsto dall’art. 2391 cod. civ. in materia di interessi degli amministratori in operazioni della Società.
- 1.3. Il Consiglio di Amministrazione valuta con cadenza almeno annuale la necessità di apportare modifiche o integrazioni alla Procedura, sulla base di variazioni legislative o regolamentari, della migliore prassi applicativa e di variazioni della struttura organizzativa di BF o del Gruppo BF. Le modifiche alla Procedura sono approvate previo parere favorevole del Comitato OPC.

## 2. Definizioni

- 2.1 In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella Procedura hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale:

**Amministratori:** i componenti del Consiglio di Amministrazione di BF.

**Amministratore Delegato:** l’Amministratore Delegato di BF.

**Amministratori Indipendenti:** gli Amministratori in possesso dei requisiti di cui all’art. 148, co. 3, del Testo Unico e altresì riconosciuti come indipendenti dalla Società ai sensi del Codice di Corporate Governance.

**Amministratori Coinvolti nell’Operazione:** gli Amministratori che abbiano nell’Operazione con Parte Correlata un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

**Amministratori Non Esecutivi:** gli Amministratori diversi dagli Amministratori riconosciuti come esecutivi ai sensi di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance.

**Assemblea:** l’assemblea degli azionisti di BF.

**Codice di Corporate Governance:** il Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato dalla Società.

**Comitato OPC:** il comitato istituito dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del Regolamento Consob e della Procedura, composto esclusivamente da consiglieri che abbiano le qualità di Amministratori Non Esecutivi e Amministratori Indipendenti, competente per lo svolgimento delle attività previste dalla Procedura in relazione a Operazioni con Parti Correlate.

**Comitato Remunerazione:** il comitato istituito dal Consiglio di Amministrazione, composto da Amministratori Non Esecutivi, in maggioranza Amministratori Indipendenti, e deputato ad esprimere pareri – ai sensi della Procedura – in merito a Operazioni con Parti Correlate che

riguardino remunerazioni ad Amministratori o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

**Controllo:** come definito dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, così come richiamati nel Regolamento Consob.

**Consiglio di Amministrazione:** il Consiglio di Amministrazione di BF.

**Collegio Sindacale:** il Collegio Sindacale di BF.

**Dirigenti con Responsabilità Strategiche:** le persone definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, così come richiamati nel Regolamento Consob.

**Funzione Responsabile:** la funzione aziendale, costituita dal responsabile dell'area Affari Societari e Governance di Gruppo e dal CFO di Gruppo, preposta all'individuazione delle Parti Correlate, alla qualificazione delle operazioni quali Operazioni con Parti Correlate secondo quanto previsto nella presente Procedura e al governo dei flussi informativi con le funzioni aziendali responsabili e con gli organi sociali. Con specifico riferimento alle operazioni compiute per il tramite di Società Controllate, ovvero tra Società Controllate o Collegate, è la funzione della Società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la Società Controllata intende compiere.

**Gruppo BF:** BF e le Società Controllate da BF.

**Influenza Notevole:** come definita dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, così come richiamati nel Regolamento Consob.

**Interessi Significativi:** sussiste un interesse significativo in caso di (i) possesso da parte della Parte Correlata – diversa da una società controllata o collegata di BF - di una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale nella controparte dell'operazione (considerato che tale partecipazione deve essere calcolata secondo una ponderazione in relazione al fatto che la partecipazione sia diretta o indiretta secondo quanto previsto dal Regolamento Consob), ovvero, (ii) la condivisione tra la Società e la Società Controllata o la Società Collegata di uno o più Amministratori o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche che beneficiano di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalla Società Controllata o dalla Società Collegata, che pesano in misura superiore al 30% rispetto alla remunerazione complessiva degli Amministratori o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

**Joint Venture:** come definita dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, così come richiamati nel Regolamento Consob.

**Operazione con Parte Correlata:** le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, così come richiamati nel Regolamento Consob.

**Operazioni di Importo Esiguo:** indica le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo a carico della Società o comunque il prevedibile importo

delle stesse non superi, per ciascuna operazione:

- (a) Euro 100.000,00, in ragione d'anno, con riferimento all'assegnazione e all'incremento di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ad un componente di un organo di amministrazione o controllo o ad un Dirigente con Responsabilità Strategiche;
- (b) Euro 200.000,00, in ragione d'anno, per singola Operazione con Parti Correlate ove la controparte sia una persona fisica, ovvero per più Operazioni con Parti Correlate concluse con la medesima Parte Correlata persona fisica che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario;
- (c) Euro 500.000,00, in ragione d'anno, per singola Operazione con Parti Correlate ove la controparte sia una persona giuridica, ovvero per più Operazioni con Parti Correlate concluse con la medesima Parte Correlata persona giuridica che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

Nell'ipotesi in cui la Parte Correlata persona giuridica sia soggetta a Controllo di una Parte Correlata persona fisica, si applica la soglia prevista alla precedente lettera (b).

**Operazioni di Maggiore Rilevanza:** indica le Operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- (a) indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
  - (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
  - (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
  - (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

- (b) indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:
  - (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
  - (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività;
- (c) indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

**Operazioni di Minore Rilevanza:** le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

**Operazioni Infragrupo:** le Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché con Società Collegate.

**Operazioni Ordinarie:** le Operazioni con Parti Correlate che: (a) rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa ovvero della connessa attività finanziaria della Società; e (b) sono concluse a condizioni: (i) analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero (ii) basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero ancora (iii) corrispondenti a quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

**Parte Correlata:** rispetto alla Società, una persona fisica o giuridica definita come tale dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, così come richiamati nel Regolamento Consob.

**Regolamento Emittenti:** il regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

**Sindaci:** i membri del Collegio Sindacale di BF.

**Soci Non Correlati:** i soggetti ai quali spetta il diritto di voto nell'assemblea della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione, dalle sue Parti Correlate e dalle Parti Correlate della Società.

**Società Collegata:** come definita dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, così come richiamati nel Regolamento Consob.

**Soggetto Controllante:** la persona fisica o qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, che esercita il Controllo su un'altra entità.

**Società Controllata:** qualsiasi società o altra persona giuridica o entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, soggetta al Controllo di un'altra entità.

**Stretto Familiare:** come definito dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, così come richiamati nel Regolamento Consob.

**Soggetti Non Correlati:** gli Amministratori e Sindaci diversi dalla controparte di una determinata

operazione e dalle Parti Correlate di tale controparte.

**Testo Unico:** il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

- 2.2 Nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate si deve guardare alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica. L'interpretazione delle definizioni di Parte Correlata e di Operazione con Parte Correlata, nonché delle altre definizioni sopra riportate, è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

### **3. Ambito di Applicazione**

- 3.1 In conformità a quanto previsto dal Regolamento Consob, le disposizioni della presente Procedura non si applicano alle Operazioni di Importo Esiguo.
- 3.2 Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob, le disposizioni del Regolamento Consob e la presente Procedura non si applicano:
- (a) alle deliberazioni assembleari (i) di cui all'articolo 2389, primo comma, cod. civ., relative ai compensi spettanti agli Amministratori e agli eventuali membri del comitato esecutivo, (ii) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori Esecutivi rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, cod. civ., (iii) di cui all'articolo 2402 cod. civ., relative ai compensi spettanti ai Sindaci,
  - (b) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del Testo Unico e alle relative operazioni esecutive;
  - (c) alle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia di remunerazione degli Amministratori Esecutivi - diverse dalle deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, ultimo periodo, del cod. civ. - nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
    - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
    - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato Remunerazione;
    - (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
  - (d) alle Operazioni Ordinarie;
  - (e) alle Operazioni Infragrupo, purché nelle Società Controllate o nelle Società Collegate coinvolte nell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società;
  - (f) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 cod. civ.; (ii) le scissioni, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; e (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 cod. civ. e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del Testo Unico.

### **4. Individuazione delle Parti Correlate**

- 4.1 La Funzione Responsabile, tramite strumenti informativi e con il supporto di eventuali altre funzioni aziendali, predispone, tiene aggiornato e mette a disposizione de (i) le principali funzioni aziendali della Società, nonché (ii) le principali funzioni aziendali delle Società Controllate, un

elenco delle Parti Correlate alla Società (l'“**Elenco Parti Correlate**”).

- 4.2 Ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco Parti Correlate, la Funzione Responsabile invia con cadenza annuale ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società, alle persone fisiche e alle persone giuridiche che hanno il controllo, il controllo congiunto della o esercitano un'influenza notevole sulla Società, il questionario riportato nell'“Allegato 1” alla presente Procedura. Questi ultimi compilano, sottoscrivono e restituiscono alla Funzione Responsabile medesima il questionario, fermo restando l'obbligo di comunicare tempestivamente alla stessa, mediante trasmissione di una versione aggiornata del predetto questionario, le eventuali variazioni intervenute in relazione alle informazioni ivi contenute nel corso dell'anno.

## **5. Individuazione delle Operazioni con Parti Correlate**

- 5.1 Prima di avviarne le trattative, ovvero la fase istruttoria, rispetto ad una potenziale operazione, i competenti organi delegati e/o strutture societarie di BF, ovvero delle Società Controllate coinvolte, verificano se la controparte dell'operazione sia una Parte Correlata, facendo riferimento, tra l'altro, all'Elenco Parti Correlate ed avvalendosi del supporto della Funzione Responsabile.

- 5.2 Qualora venga accertato che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata della Società deve essere tempestivamente comunicata alla Funzione Responsabile l'intenzione di avviare le trattative, ovvero le attività istruttorie, per il compimento dell'Operazione con Parte Correlata. La comunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- dati identificativi della controparte e natura della correlazione;
- tipologia ed oggetto dell'operazione;
- condizioni economiche dell'operazione;
- tempistica prevista;
- motivazioni dell'operazione;
- elementi di criticità ed eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione;
- eventuali altre operazioni concluse con la stessa Parte Correlata o con soggetti ad essa correlati.

Qualora le condizioni dell'operazione siano ritenute equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

- 5.3 Verificata la sussistenza del rapporto di correlazione con la controparte dell'operazione e ricevuta la comunicazione di cui al precedente paragrafo 5.2, la Funzione Responsabile, con il supporto dell'organo delegato e/o della funzione aziendale competente, valuta se: (i) sia applicabile uno o più dei casi di esenzione di cui al precedente paragrafo 3.2; (ii) ove l'Operazione con Parte Correlata rientri nell'ambito di applicazione della Procedura, se essa si qualifichi come Operazione di Minore Rilevanza ovvero come Operazione di Maggiore Rilevanza. Dopodiché, ove trovi applicazione la Procedura, la Funzione Responsabile, con il supporto dell'organo delegato e/o di altra funzione aziendale competente in relazione all'operazione, si attiva per far sì che siano rispettati gli adempimenti procedurali e pubblicitari previsti dal Regolamento Consob e dalla presente Procedura.

## **6. Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate**

### **6.1 Operazioni di Minore Rilevanza**

- (a) Il Consiglio di Amministrazione o gli organi delegati approvano le Operazioni di Minore Rilevanza previo parere motivato e non vincolante del Comitato OPC sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza

- sostanziale delle relative condizioni.
- (b) Il Comitato OPC delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri e delle relative riunioni è redatto apposito verbale al quale è allegato il parere richiesto ai sensi del precedente paragrafo (a).
  - (c) Relativamente ad Operazioni di Minor Rilevanza aventi ad oggetto l'assegnazione o l'incremento di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ad un Amministratore o a un Sindaco o ad altro Dirigente con Responsabilità Strategiche, il parere di cui al precedente paragrafo (a) è rilasciato dal Comitato Remunerazione e la disciplina di cui al presente articolo 6.1 si applica a quest'ultimo.
  - (d) Qualora un componente del Comitato OPC sia la controparte dell'Operazione di Minore Rilevanza oggetto di valutazione o un soggetto ad esso correlato, gli altri membri del comitato chiameranno a far parte del consesso un altro Amministratore Indipendente Non Correlato ovvero, in mancanza, il Presidente del Collegio Sindacale Non Correlato ovvero, in mancanza, un membro effettivo del Collegio Sindacale Non Correlato in ordine di anzianità; nell'ipotesi in cui non fosse possibile integrare la composizione del Comitato OPC, il parere di cui alla precedente lettera (a) verrà emesso da un esperto indipendente;
  - (e) Gli organi delegati assicurano che i componenti del Comitato OPC ricevano tempestivamente complete e adeguate informazioni in merito all'Operazione di Minore Rilevanza nonché oggettivi elementi di riscontro al riguardo. Nel caso in cui l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli organi delegati assicurano che le medesime informazioni siano tempestivamente trasmesse agli Amministratori e ai membri del Collegio Sindacale. Tra le informazioni che dovranno essere fornite si segnalano, in particolare:
    - (i) l'indicazione della Parte Correlata controparte dell'Operazione;
    - (ii) l'indicazione della natura della correlazione;
    - (iii) i motivi in forza dei quali l'operazione è qualificata come Operazione di Minore Rilevanza;
    - (iv) una descrizione dei termini e delle condizioni dell'Operazione, delle relative modalità esecutive, delle modalità di determinazione del corrispettivo;
    - (v) una descrizione dell'interesse della Società all'effettuazione dell'Operazione;
    - (vi) un'indicazione delle motivazioni sottese all'Operazione e degli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione.
  - (f) In base alle informazioni comunicate ai sensi della precedente lettera (e), qualora un membro del Comitato OPC sia la controparte dell'Operazione di Minore Rilevanza oggetto di valutazione o un soggetto ad esso correlato, lo stesso informa tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Comitato OPC onde consentire la propria sostituzione secondo la procedura indicata nella precedente lettera (c).
  - (g) Il Comitato OPC deve rendere il proprio parere prima dell'approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza da parte del Consiglio di Amministrazione, se l'operazione è di competenza di quest'ultimo, negli altri casi, prima che l'organo delegato assuma l'obbligazione di compiere l'Operazione di Minore Rilevanza.
  - (h) Il Comitato OPC ha facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società. Il Comitato OPC verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento Consob.
  - (i) Qualora l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa (ma possono prendere parte alla discussione).
  - (j) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che approvino una Operazione di Minore Rilevanza devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza



sostanziale delle relative condizioni. Qualora il Consiglio di Amministrazione intenda discostarsi dal parere fornito dal Comitato OPC, il verbale dovrà riportare analiticamente le ragioni di ciascuna decisione. Qualora l'Operazione di Minore Rilevanza rientri nelle competenze di organi delegati, essi sono comunque tenuti a motivare adeguatamente per iscritto le proprie decisioni.

- (k) Gli organi delegati riferiscono con cadenza almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale dell'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza.
- (l) La Società provvede al tempestivo adempimento di tutti gli obblighi di informazione al pubblico previste da ogni applicabile disposizione di legge e di regolamento in relazione alle Operazioni di Minore Rilevanza.

## 6.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza

- (a) Il Consiglio di Amministrazione è competente in via esclusiva per l'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza e delibera sulle medesime previo parere favorevole del Comitato OPC al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- (b) Gli organi delegati assicurano che il Comitato OPC sia coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative ed in quella istruttoria, attraverso la ricezione di complete, adeguate e aggiornate informazioni in merito all'Operazione di Maggiore Rilevanza; si richiamano al riguardo, in quanto applicabili, le informazioni indicate al precedente paragrafo 6.1(e). Il Comitato OPC può inoltre richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.
- (c) Si applicano, *mutatis mutandis*, i precedenti paragrafi da 6.1(b) a 6.1(l), ivi inclusa quindi la previsione secondo cui gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa (ma possono prendere parte alla discussione).
- (d) Qualora il Comitato OPC abbia espresso un parere contrario al compimento della Operazione di Maggiore Rilevanza o abbia espresso un parere condizionato o con rilievi, il Consiglio di Amministrazione potrà: (i) approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza previo integrale recepimento dei rilievi formulati dal Comitato OPC; oppure in alternativa (ii) approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza malgrado l'avviso contrario o comunque senza tener conto dei rilievi del Comitato OPC a condizione che il compimento dell'Operazione sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi del successivo paragrafo (e); oppure infine (iii) non approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza e quindi non dare esecuzione alla stessa.
- (e) Qualora, ove previsto dallo statuto, il Consiglio di Amministrazione sottoponga all'Assemblea l'Operazione di Maggiore Rilevanza malgrado l'avviso contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal Comitato OPC, l'Operazione di Maggiore Rilevanza non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione di Maggiore Rilevanza, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

## 6.3 Operazioni di competenza assembleare

Quando una Operazione di Minore Rilevanza o una Operazione di Maggiore Rilevanza sono di competenza dell'Assemblea, o devono essere da questa autorizzate, le disposizioni dei paragrafi 6.1 e 6.2 si applicano con riferimento all'approvazione - da parte del Consiglio di

Amministrazione - della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea.

#### 6.4 **Delibere quadro**

- (a) Il Consiglio di Amministrazione può approvare, con una unica deliberazione, una serie di Operazioni con Parti Correlate tra loro omogenee con le stesse Parti Correlate o con determinate categorie di Parti Correlate.
- (b) Nel caso indicato alla precedente lettera (a) e fermo quanto previsto dal precedente paragrafo 6.3:
  - (i) le disposizioni dei precedenti paragrafi 6.1 e 6.2 si applicano alla delibera-quadro del Consiglio di Amministrazione in funzione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate che ne formano oggetto, cumulativamente considerate;
  - (ii) le disposizioni dei precedenti paragrafi 6.1 e 6.2 non si applicano alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in esecuzione di una delibera-quadro del Consiglio di Amministrazione, a condizione che la delibera:
    - (1) abbia efficacia non superiore ad un anno;
    - (2) si riferisca ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate;
    - (3) indichi il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che, nel periodo di efficacia della deliberazione, possono essere realizzate in attuazione della stessa;
    - (4) contenga una adeguata illustrazione delle condizioni delle operazioni;
  - (iii) con cadenza trimestrale, gli organi delegati forniscono una completa informazione al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione delle delibere-quadro.

#### 6.5 **Operazioni urgenti**

Ove espressamente consentito dallo statuto della Società, nei casi in cui l'operazione non sia di competenza dell'Assemblea e non debba essere da questa autorizzata, in caso di urgenza, fermo restando gli obblighi informativi al pubblico previsti da ogni applicabile disposizione di legge e di regolamento, le Operazioni con Parti Correlate potranno essere concluse in deroga a quanto previsto dai paragrafi 6.1 e 6.2, a condizione che:

- (a) qualora l'Operazione con Parte Correlata da compiere ricada nelle competenze di un organo delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'operazione;
- (b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
- (c) il Consiglio di Amministrazione che convoca l'Assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (d) la relazione e le valutazioni di cui al precedente paragrafo (c) siano messe a disposizione del pubblico nei termini di legge e di regolamento;
- (e) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emissivo le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

### 7. **Operazioni con Parti Correlate realizzate da Società Controllate**

7.1 Nel caso di operazioni tra Società Controllate e Parti Correlate di BF, le quali siano oggetto di

una preventiva valutazione del Consiglio di Amministrazione o di un Dirigente con Responsabilità Strategiche della Società che si concluda con l'approvazione dell'operazione interessata o con il rilascio di un parere, anche non vincolante, indirizzato agli organi sociali delle Società Controllate competenti a deliberare o a decidere sull'operazione interessata (la “**Preventiva Valutazione**”), trova applicazione, a seconda dei casi, la procedura di cui al precedente paragrafo 6.1 o quella di cui al precedente paragrafo 6.2, fermo restando quanto qui di seguito previsto.

- 7.2 La qualificazione dell'operazione come Operazione di Maggiore Rilevanza ovvero come Operazione di Minore Rilevanza è effettuata ponderando gli interessi della Società Controllata e quelli di BF secondo la regolamentazione e le raccomandazioni di Consob tempo per tempo applicabili.
- 7.3 La Preventiva Valutazione deve essere resa dal Consiglio di Amministrazione se l'operazione è qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza.
- 7.4 La Preventiva Valutazione deve essere resa previo rilascio di parere motivato secondo le previsioni di cui ai precedenti paragrafi 6.1 e 6.2, che si applicano *mutatis mutandis*, e indirizzato al soggetto competente a rendere la Preventiva Valutazione secondo quanto indicato al precedente paragrafo 7.1.

## **8. Rispetto degli obblighi di informativa previsti dal Regolamento Consob**

La Funzione Responsabile, con il supporto dell'organo delegato e delle altre funzioni di BF coinvolte, cura il rispetto degli adempimenti pubblicitari previsti dall'articolo 5 del Regolamento Consob, tra cui in particolare:

- (a) la pubblicazione di un documento informativo per le Operazioni di Maggiore Rilevanza entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente, ovvero entro i diversi termini previsti dall'articolo 5 del Regolamento OPC;
- (b) l'inserimento nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale di informazioni: (i) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento; sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società o del Gruppo BF; (ii) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento;
- (c) la pubblicazione di informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, e in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento OPC.

## **9. Informativa e verifica dell'applicazione delle esenzioni**

- 9.1 Fatta eccezione per le Operazioni di Importo Esiguo, il comitato che sarebbe stato competente ad esprimere parere ai sensi dei paragrafi 6.1 e 6.2 che precedono:
- (a) in tempo utile prima dell'approvazione di una Operazione di Maggiore Rilevanza per cui è stato applicato un caso di esenzione, riceve adeguate informazioni circa l'applicazione dell'esenzione prevista dal Regolamento Consob e dalla presente Procedura (con particolare riguardo alla controparte, all'oggetto e al corrispettivo, nonché alle motivazioni per le quali si è ritenuto che l'operazione sia esentata, fornendo oggettivi elementi di riscontro), al fine di effettuare un esame della corretta applicazione di tale esenzione; il comitato si riunirà per esaminare il tema e trasmettere, entro 7 giorni dal ricevimento dell'informativa, le sue

valutazioni alla Funzione Responsabile;

- (b) entro 30 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre riceve informativa, secondo il *format* riportato nell'“Allegato 2” alla presente Procedura, in merito alle Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza per cui è stato applicato un caso di esenzione ai sensi del Regolamento Consob e della Procedura, al fine di effettuare un esame *ex post* della corretta applicazione dei casi di esenzione.

9.2 Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del Regolamento Consob e dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di informazioni privilegiate, qualora una Operazione di Maggiore Rilevanza costituisca una Operazione Ordinaria:

- (a) entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente, ovvero entro il diverso termine previsto dall'art. 5, comma 3, del Regolamento Consob, la Società comunica a Consob, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per cui l'Operazione con Parte Correlata è stata qualificata come Operazione Ordinaria fornendo oggettivi elementi di riscontro;
- (b) la Società indica - nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob - quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista per le Operazioni Ordinarie.

Allegato 1  
**Questionario per l'aggiornamento dell'Elenco Parti Correlate**

L'individuazione delle parti correlate di B.F. S.p.A. è operata ai sensi dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, così come richiamati nel Regolamento Consob n. 17221/2010.

**DIRIGENTE CON RESPONSABILITA' STRATEGICA DI B.F. S.P.A., SUOI STRETTI FAMILIARI ED ENTITA' AD ESSI RIFERIBILI**

- (i) Dirigente con Responsabilità Strategiche di BF o i suoi Stretti Familiari,  
(ii) Entità sulle quali il Dirigente con Responsabilità Strategiche di BF o i suoi Stretti Familiari esercitano il controllo o il controllo congiunto.

*Dati Personali del Dirigente con Responsabilità Strategiche*

Nome e Cognome	
Data e luogo di nascita	
Indirizzo (domicilio)	
Codice Fiscale	
Carica	

*1 – Stretti familiari*

1) Coniuge o convivente

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

2) Figli (anche solo del coniuge o del convivente)

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

3) Persone a carico (anche solo del coniuge o del convivente)

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

4) Altri stretti familiari che possono influenzarLa ovvero essere da Lei influenzati nei loro rapporti con B.F. S.p.A.

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

*2 – Entità riferibili al Dirigente con Responsabilità Strategica o agli Stretti Familiari*

Esistono entità italiane o estere nelle quali Lei o un Suo Stretto Familiare esercita direttamente o indirettamente il *controllo* o il *controllo congiunto*?

SI

NO

<sup>1</sup> Ai sensi dell'Appendice del Regolamento Consob 17221/2010, i termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS (IAS 24, paragrafo 9)

Se la risposta è “SI”, si prega di compilare la seguente tabella con le informazioni riferite all’entità:

<b>Denominazione sociale</b>	<b>Sede</b>	<b>CF/P IVA</b>	<b>Soggetto di riferimento</b>

Nella casella “Soggetto di riferimento” Le chiediamo di specificare:

- DRS se riferito al Dirigente con Responsabilità Strategica;
- nominativo dello Stretto Familiare se riferito ad uno Stretto Familiare del Dirigente con Responsabilità Strategica.

**PERSONA FISICA E SUOI STRETTI FAMILIARI CHE ESERCITANO CONTROLLO O CONTROLLO CONGIUNTO O INFLUENZA NOTEVOLE SU B.F. S.P.A. ED ENTITA' AD ESSI RIFERIBILI**

- (i) Persona fisica o i suoi Stretti Familiari che esercitano 1) il controllo o il controllo congiunto o 2) un'influenza notevole su BF,
- (ii) Entità sulle quali la Persona fisica o i suoi Stretti Familiari di cui alla lettera (i) 1) e 2) esercitano il controllo o il controllo congiunto,
- (ii) Entità sulle quali la Persona fisica o i suoi Stretti Familiari di cui alla lettera (i) 1) esercitano un'influenza significativa o nelle quali la Persona fisica o i suoi Stretti Familiari di cui alla lettera (i) 1) sono Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

***Dati Personali della Persona Fisica***

<b>Nome e Cognome</b>	
<b>Data e luogo di nascita</b>	
<b>Indirizzo (domicilio)</b>	
<b>Codice Fiscale</b>	
<b>Natura della correlazione</b>	

***1 – Stretti familiari***

**1) Coniuge o convivente**

<b>Generalità</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Codice Fiscale</b>

**2) Figli (anche solo del coniuge o del convivente)**

<b>Generalità</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Codice Fiscale</b>



3) Persone a carico (anche solo del coniuge o del convivente)

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

4) Altri stretti familiari che possono influenzarLa ovvero essere da Lei influenzati nei loro rapporti con B.F. S.p.A.

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

*2 – Entità riferibili alla Persona Fisica o agli Stretti Familiari che esercitano il controllo o il controllo congiunto o un'influenza notevole su BF*

Esistono entità italiane o estere nelle quali Lei o un Suo Stretto Familiare esercita direttamente o indirettamente il *controllo* o il *controllo congiunto*?

SI

NO

---

<sup>2</sup> Ai sensi dell'Appendice del Regolamento Consob 17221/2010, i termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS (IAS 24, paragrafo 9)

Se la risposta è “SI”, si prega di compilare la seguente tabella con le informazioni riferite all’entità:

Denominazione sociale	Sede	CF/P IVA	Soggetto di riferimento

Nella casella “Soggetto di riferimento” le chiediamo di specificare:

- PF se riferito alla Persona Fisica;
- nominativo dello Stretto Familiare se riferito ad uno Stretto Familiare della Persona Fisica;

***3 – Entità riferibili alla Persona Fisica o agli Stretti Familiari che esercitano il controllo o il controllo congiunto su BF***

**Esistono entità italiane o estere nelle quali Lei o un Suo Stretto Familiare esercita un’influenza significativa o è *Dirigente con Responsabilità Strategiche*<sup>3</sup>?**

SI

NO

<sup>3</sup> Ai sensi dell’Appendice del Regolamento Consob 17221/2010, i termini “controllo”, controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell’IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS (IAS 24, paragrafo 9)

Se la risposta è “SI”, si prega di compilare la seguente tabella con le informazioni riferite all’entità:

<b>Denominazione sociale</b>	<b>Sede</b>	<b>CF/P IVA</b>	<b>Natura della correlazione</b>	<b>Soggetto di riferimento</b>

Nella casella “Natura della correlazione” Le chiediamo di specificare il tipo di correlazione indicando:

- il n. 1 per il rapporto di influenza significativa;
- il n. 2 se Dirigente con Responsabilità Strategiche;

Nella casella “Soggetto di riferimento” le chiediamo di specificare:

- PF se riferito alla Persona Fisica;
- nominativo dello Stretto Familiare se riferito ad uno Stretto Familiare della Persona Fisica;

**PERSONA GIURIDICA SULLA QUALE B.F. S.P.A. ESERCITA CONTROLLO O CONTROLLO CONGIUNTO O INFLUENZA NOTEVOLE ED ENTITA' AD ESSA RIFERIBILI E PERSONA GIURIDICA CHE ESERCITA CONTROLLO O CONTROLLO CONGIUNTO O INFLUENZA NOTEVOLE SU B.F. S.P.A. ED ENTITA' AD ESSA RIFERIBILI**

*Dati della Persona Giuridica*

Denominazione sociale	
P IVA	
Indirizzo	

*1 - Entità riferibili alla Persona Giuridica sulla quale BF esercita il controllo o il controllo congiunto o un'influenza notevole*

Esistono entità italiane o estere nelle quali la Persona Giuridica esercita direttamente o indirettamente il *controllo* o il *controllo congiunto*?

SI  NO

Se la risposta è "SI", si prega di compilare la seguente tabella con le informazioni riferite all'entità:

Denominazione sociale	Sede	CF/P IVA	% partecipazione nel capitale sociale

**2 - Entità riferibili alla Persona Giuridica che esercita il controllo o il controllo congiunto o un'influenza notevole su BF**

Esistono entità italiane o estere nelle quali la Persona Giuridica esercita direttamente o indirettamente il *controllo* o il *controllo congiunto*?

SI  NO

Se la risposta è "SI", si prega di compilare la seguente tabella con le informazioni riferite all'entità:

Denominazione sociale	Sede	CF/P IVA	% partecipazione nel capitale sociale

\_\_\_\_\_  
[Luogo], [data]

\_\_\_\_\_  
[Firma]

\_\_\_\_\_  
[Nome per esteso e qualifica]

Allegato 2

**Format del report trimestrale delle Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza per cui è stato applicato un caso di esenzione ai sensi del Regolamento Consob e della Procedura**

<b>Parti dell'operazione</b>	<b>Descrizione dell'operazione</b>	<b>Descrizione della correlazione</b>	<b>Ragione dell'esenzione</b>	<b>Note</b>